

Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

# **DECRETO**

# n. 11 del 13.03.2018

Decreto di indizione. Acquisizione sotto soglia MEPA. Trattativa diretta n. 432471 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs 50/16 per il collegamento Radio Wireless per l'accesso internet con l'Operatore Economico Eolo Spa (P.I. 02487230126).

CIG:7417967C02. Importo a base d'asta: € 900 oltre Iva di legge per 1 anno e complessivo di € 4.500

comprensivo degli eventuali n. 4 rinnovi annuali.

All. A: Relazione Tecnica

#### L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA "Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile", avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA);
- Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA;
- Vista la Convenzione del Consorzio LAMMA approvata dall'assemblea straordinaria dei soci del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc.
   27.188 e successiva modifica;
- Visto lo Statuto del Consorzio LAMMA, approvato dall'assemblea straordinaria dei soci straordinaria del
   26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc.
   27.188 e successiva modifica;
- Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 23 maggio 2013 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del
   07.06.2013 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini;
- Visto l'articolo 36 del D.Lgs 50/2016 che prevede che le Stazioni Appaltanti possono procedere
   all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai € 40.000 adeguatamente motivati;
- Visto l'art. 32, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 che stabilisce "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 che per affidamenti di appalti pubblici di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 209.000, le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto;
- Visto l'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2000)" in base al quale le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo il comma 1, del medesimo articolo;
- Vista la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, D.L. 6.7.2012 n.135 che ha introdotto l'obbligo per tutte le PA di utilizzare per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria, gli strumenti di acquisto e negoziazione anche telematici messi a disposizione dalla Consip o dalle centrali di acquisto territoriali;
- Vista la Relazione Tecnica del Referente Simone Montagnani relativa alla necessità di garantire il
   collegamento Radio Wireless per l'accesso internet al radar meteorologico sito sull'Isola d'Elba;



Appurato che il contratto in essere è scaduto;

Accertato che l'Operatore Economico Eolo Spa (P.I. 02487230126) ha garantito di mantenere la continuità al servizio di connessione internet stante la necessità dell'Ente di supportare le attività di Protezione Civile;

Rilevato che l'Operatore per propria strategia aziendale non si impegna per un periodo superiore ai 12 mesi e pertanto si ritiene di affidare il servizio per la durata di un anno con la previsione di eventuali ulteriori n. 4 rinnovi annuali;

# DECRETA

- 1. di indire, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, la procedura sotto soglia MEPA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs 50/16, attraverso la trattativa diretta n. 432471 per l'affidamento del collegamento Radio Wireless per l'accesso internet con l'Operatore Economico Economico Eolo Spa (P.I. 02487230126) in quanto è l'attuale fornitore della connettività e garantisce la continuità del servizio nonostante il contratto sia scaduto;
- 2. di dare atto che il servizio è affidato per 1 anno con la previsione di eventuali ulteriori 4 rinnovi
- di dare atto altresì che il prezzo a base d'asta annuale è pari ad € 900,00 Oltre IVA che comprensivo deegli eventuali n. 4 r rinnovi ammonta a 4500;
- 4. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.



# All. A Relazione Tecnica

# **RELAZIONE TECNICA**

RELATIVA ALL' ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI CONNETTIVITA' WIRELESS PRESSO IL
RADAR METEO SITO IN LOCALITÀ CIMA DI MONTE, RIO NELL'ELBA
NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE



# **Oggetto dell'appalto**

Il Consorzio LAMMA è dotato di un Radar Meteo situato presso l'Isola d'Elba in località Cima di Monte collocato al vertice di un traliccio di proprietà della Vodafone S.p.A. e che ospita anche altre apparecchiature di proprietà delle Forze dell'ordine, della Regione Toscana e di altri Enti locali per servizi di radio/telecomunicazione.

Nella suddetta località non è presente connettività cablata telefonica. Per garantire la connessione e l'invio dei dati acquisiti dal radar è stato installato e attivato il 10 Marzo 2017 un collegamento Radio Wireless per l'accesso internet, fornito dal provider EOLO S.p.A.

Questo collegamento si è rivelato ottimale e stabile, con velocità sufficiente allo scarico dei dati necessari per le attività previste dal Consorzio.

In considerazione della ormai prossima scadenza del contratto di connettività in corso è necessario procedere al suo rinnovo.

### **Dettaglio tecnico**

Per soddisfare le necessità emerse, è necessario acquisire il seguente collegamento:

- **Eolo Ufficio 30**: Velocità massima di 30Mb/s in download e 3Mb/s in Upload con MCR di 6Mb/s in download.

#### Procedura proposta:

In considerazione dell'assenza di una convenzione Consip attiva si propone di continuare ad utilizzare la connessione con l'attuale Operatore il quale per strategia aziendale non si impegna per un periodo superiore ai 12 mesi.

In ragione di ciò, si ritiene di procedere attraverso una trattativa diretta per l'affidamento della connettività suddetta della durata di un anno con l'esplicita previsione di 4 distinti rinnovi che verranno considerati annualmente.

## Avvio dell'esecuzione e Stima dei Costi:

L'Operatore è tenuto a mantenere la strumentazione a tal fine adoperata nel sito attuale e perfettamente funzionante per tutta la durata del contratto. Stante le funzioni di supporto al servizio di Protezione Civile, l'Operatore dovrà garantire la continuità del servizio e, comunque, il contratto di cui alla presente Relazione si intende avviato in data 26 marzo 2018.

Il costo totale del servizio di connettività Wireless comprensivo di 12 mesi di servizio e degli ulteriori eventuali 4 rinnovi annuali alle stesse condizioni e durata è pari € 4.500 € + IVA.

L'Operatore dovrà offrire un ribasso in relazione al servizio annualmente considerato che viene stimato in € 900. Pertanto i successivi eventuali rinnovi saranno dell'importo offerto dal suddetto.

#### Modalità di pagamento

Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta economica dell'affidatario inferiore a € 900 annui ed è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste.

Il pagamento annuale anticipato avverrà in un'unica soluzione.

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata in modalità elettronica (D.M. n. 55/2013) a completamento dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattualmente assunte. Il Codice univoco è UF2NI4. Il Direttore dell'esecuzione accerterà, ai sensi dell'art. 307 DPR 207/2010, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.

Le fatture, intestate al Consorzio LAMMA – Sesto Fiorentino, Via Madonna del Piano n. 10, dovranno essere trasmesse in modalità elettronica e dovranno contenere i riferimenti legislativamente previsti.

II LaMMA risulta essere tra i soggetti inclusi nell'applicazione della L. 23.12.2014 n. 190 ( split payment).



I pagamenti saranno disposti a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e dopo l'accertamento con esito positivo del Direttore di esecuzione così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.

# Risoluzione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere il foro esclusivo competente è quello di Firenze.

#### Osservanza di leggi e regolamenti

Per quanto non espressamente previsto, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni del codice civile.

## Divieto di modifiche introdotte dall'appaltatore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore.

Le modifiche non previamente approvate non danno titoli a pagamenti o rimborsi di sorta.

## Modifiche introdotte dall'Amministrazione

Qualora ne ricorrano presupposti e condizioni il Consorzio LaMMA potrà richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali ritenute necessarie.

Con la sottoscrizione del contratto l'esecutore si obbliga ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Consorzio LaMMA, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

### Penali per ritardo

In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni richiesti potrà essere applicata la penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo netto contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva.

Nel caso in cui l'importo della penale superi il 10% dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

## Risoluzione del contratto per inadempimento

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs 50/2016.

Il Referente Tecnico Simone Montagnani

